A 1

IL TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669 terdecies cpc, depositato il 06.09.2009, [redacted] chiedeva, in riforma dell'ordinanza del Giudice del Lavoro di Latina del 09-21.07.2009, l'accoglimento della domanda cautelare da lei proposta e diretta a conseguire la declaratoria del suo diritto ad usufruire delle richieste di assenza per "gravi patologie" di cui all'art. 17 c. 9 CCNL scuola 2006-2009 anche se presentate contemporaneamente e successivamente all'emissione del provvedimento di collocamento per malattia ordinaria "d'ufficio" da parte del dirigente dell'Istituto reclamato, con conseguente scomputo dai periodi di assenza per malattia ordinaria.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Tecnico [redacted] chiedeva no il rigetto del reclamo.

Il reclamo proposto da [redacted] è fondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che il giudice della prima fase cautelare ha già riconosciuto il diritto della reclamante ad usufruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33 comma 6 L. n. 104/1992, da scomputare dal periodo complessivo di assenza per malattia, né sul punto vi è reclamo da parte di alcuno.

Circa il diritto ad usufruire delle assenze per gravi patologie di cui all'art. 17 c. 9 CCNL scuola, negato dal giudice della prima fase, giova osservare che detto articolo stabilisce che in caso di gravi patologiche temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o il day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Invero, detta disposizione contrattuale non prevede in alcun modo che il lavoratore non debba essere già malattia per potere fruire dello scomputo suddetto.

Anzi, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, è consentito il mutamento del titolo dell'assenza seppure in corso un altro che presuppone una diversa giustificazione della stessa e proprio per sospendere il decorso del periodo di comporto (cfr., da ultimo Cass. n. 5078/2009).

Nulla rileva il diniego della reclamante ad essere utilizzata per altri compiti e ciò non solo perché ai sensi dell'art. 17 comma 5 CCNL cit., il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute *può a domanda* essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, si che si tratta di una sua facoltà, ma anche perché, si ribadisce, al riguardo l'art. 17 c. 9 non opera alcuna distinzione tra chi sia assente per malattia e chi sia in servizio. La differenza, piuttosto, consiste nel ricevere o meno la retribuzione erogata a chi continua a prestare servizio utilizzato in altri compiti.

Sussiste, altresì, il requisito del periculum in mora sia perché la reclamante con il riconoscimento del diritto richiesto ha anche quello alla piena retribuzione dei periodi attestanti la grave patologia sofferta sia perché lo scomputo domandato incide sul periodo di comporto per malattia.

In considerazione della soccombenza, le amministrazioni reclamate devono essere condannate al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

A3

P.Q.M.

- dichiara il diritto di [redacted] ad usufruire delle richieste di assenza per "gravi patologie" di cui all'art. 17 c. 9 CCNL scuola 2006-2009 anche se presentate contemporaneamente e successivamente all'emissione del provvedimento di collocamento per malattia ordinaria "d'ufficio" da parte del dirigente dell'Istituto reclamato, con conseguente scomputo dai periodi di assenza per malattia ordinaria;
- condanna le amministrazioni reclamate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00, comprensivi di diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Latina, lì 30.10.2009

IL PRESIDENTE